

Allegato "C"

Criteri e modalità operative per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247.

I datori di lavoro privati che hanno assunto, dal 1/1/2008, o assumeranno disabili a tempo indeterminato stipulando con i Servizi per l'impiego della Provincia la convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4 o ex art. 12 bis della legge 68/99, avevano ed hanno la facoltà di chiedere l'ammissione e/o la liquidazione delle agevolazioni previste dal nuovo art. 13 della suddetta legge.

Ai sensi del citato art. 13 comma 1 lett. a) e b) l'agevolazione consiste in un contributo all'assunzione del disabile assunto a tempo indeterminato calcolato sulla base del costo salariale annuo.

Il costo salariale è definito dal regolamento comunitario n. 800 del 6 agosto 2008 che ha sostituito il reg. n. 2204/2002 e ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 13/III/0007171 del 20/5/2010 e si intende:

"l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte*
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali*
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari"*

La misura dell' incentivo può essere:

- nella misura massima del 60 % del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- nella misura massima del 25 % del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto.

Si ritiene utile precisare che:

- la concessione degli incentivi è subordinata alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro;
- l'entità dell'agevolazione viene determinata a posteriori dal datore di lavoro sulla base del costo salariale effettivamente sostenuto dallo stesso in dodici mesi per il disabile assunto;
- non si procederà all'erogazione delle agevolazioni qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise;
- si avrà invece una rideterminazione dell'agevolazione qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi con superamento del periodo di prova, e la risoluzione sia avvenuta per cause non imputabili al lavoratore disabile;
- le dichiarazioni di cui agli allegati Modelli "A" e "B" presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

**RIEPILOGO PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CHE HANNO
ASSUNTO O ASSUMERANNO DISABILI E CHE RICHIEDONO IL
CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 68/1999 E SUCC.
MODIF.**

Assunzioni già effettuate negli anni 2008, 2009 e 2010

I datori di lavoro privati che hanno fatto richiesta di ammissione al contributo dovranno compilare unicamente la domanda di liquidazione utilizzando il fac-simile allegato Modello "B". La domanda va indirizzata a: Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro – Area DB 05/12 – Via R. Raimondi Garibaldi, 7- 00145 RM – e dovrà essere presentata

**PER IL TRAMITE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE RISPETTO ALL'UBICAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.**

Le domande di liquidazione dei contributi dovranno essere presentate entro il **31/3/2012** per le assunzioni effettuate negli anni **2008/2009** ed entro il **30/6/2012** per le assunzioni effettuate nell'anno **2010**.

Assunzioni già effettuate dal 1/1/2011 o da effettuare

- 1) I datori di lavoro privati aventi i requisiti dovranno presentare, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente rispetto all'ubicazione del posto di lavoro, domanda di ammissione ai contributi, completa in ogni sua parte così come riportata nel fac-simile Modello "A". La domanda dovrà essere presentata all'atto della richiesta di assunzione del disabile, e comunque entro e non oltre il **31 dicembre** dell'anno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con il disabile.
- 2) Le amministrazioni provinciali, istruito il procedimento ed effettuate le necessarie verifiche, ammettono agli incentivi i datori di lavoro privati aventi diritto.
- 3) Dopo un anno dall'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro privati che hanno fatto richiesta di ammissione al contributo ed ammessi dovranno compilare la domanda di liquidazione utilizzando unicamente il fac-simile allegato Modello "B". La domanda va indirizzata a: Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro – Area DB 05/12 – Via R. Raimondi Garibaldi, 7- 00145 RM – e dovrà essere presentata

**PER IL TRAMITE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE RISPETTO ALL'UBICAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.**

MODALITÀ OPERATIVE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER ASSUNZIONI EFFETTUATE O DA EFFETTUARE CON RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 68/1999 E SUCC. MODIF.

Assunzioni già effettuate negli anni 2008, 2009 e 2010

Le Amministrazioni Provinciali, previa conferma dei dati comunicati e verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato, trasmettono alla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro – Area DB 05/12 – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - i modelli “B”, debitamente vistati, presentati dai datori di lavoro privati per assunzioni già effettuate negli anni 2008, 2009 e 2010.

Le trasmissioni potranno avvenire informaticamente non appena elaborate le relative procedure.

Assunzioni già effettuate dal 1/1/2011 o da effettuare

All’atto dell’assunzione del disabile, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con il disabile, le Amministrazioni provinciali istruito il procedimento ed effettuate le necessarie verifiche, ammettono agli incentivi i datori di lavoro privati aventi diritto che hanno presentato richiesta di ammissione (Modello”A”).

Le Amministrazioni Provinciali trasmettono alla Regione Lazio, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, l’elenco dei datori di lavoro privati ammessi nell’anno precedente alla fruizione dei contributi di cui all’art. 13 L. 68/1999 e successive modificazioni secondo la modulistica all’uopo concordata tra le Regioni e il Ministero del Lavoro e comunque contenente tutti gli elementi di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/2/2010.

La mancanza di uno solo dei dati utili, o l’avvenuta consegna della richiesta di ammissione al contributo oltre il termine massimo (31 dicembre dell’anno di assunzione del disabile), non permetterà al datore di lavoro privato la partecipazione alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale dei disabili e conseguentemente, la fruizione dei contributi di cui all’art. 13 L. 68/1999 così come sostituito dalla Legge 247/2007.

Ogni quadrimestre le Amministrazioni Provinciali, previa conferma dei dati comunicati e verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato, trasmettono alla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro – Area DB 05/12 – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma - i modelli “B”, debitamente vistati, presentati dai datori di lavoro privati. Le trasmissioni potranno avvenire informaticamente non appena elaborate le relative procedure.

Le Amministrazioni Provinciali, in conformità con quanto indicato all’art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/2/2010, comunicano alla Regione, per quanto di competenza, entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno i dati relativi al monitoraggio e relazione annuale. Ulteriori dettagli e procedure per questo adempimento verranno comunicate non appena concordate tra Regioni e Ministero del Lavoro e P.S.